



PROVINCIA
— DI LECCO —

N° 2486 di reg. del 06.03.2026

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.Lecco) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 62 E 63 DEL D.LGS N. 36/2023.

T R A

La **Provincia di Lecco** (C.F. 92013170136 e P.I. 02193970130) nella persona della Presidente *pro tempore*, Alessandra Hofmann, nata a Giussano (MI), il 25.10.1976, domiciliata per la carica presso la sede provinciale sita in Lecco, Piazza Stazione n. 4.

E

Il **Comune di Valmadrera** (C.F. e P.I. 00609660139) nella persona del Sindaco *pro-tempore*, Cesare Colombo, nato a Lecco il 29.08.1971, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Valmadrera, Via Roma n. 31.

*** **

Nell'anno **duemilaventisei**, il giorno **sei** del mese di **marzo (06.03.2026)** nella sede della Provincia di Lecco, sita in Lecco, Piazza Stazione n. 4.

PREMESSO

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- l'art. 30 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che

“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- che l'art. 62 – comma 1 – del D.Lgs n. 36/2023 (“Codice dei Contratti pubblici” di seguito definito “Codice”), stabilisce che tutte le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

- che l'art. 62 comma 6 del Codice stabilisce che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4.

- che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63:

- a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

- c) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento.

- d) se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione,

	senza limiti territoriali;	
	e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;	
	f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);	
	g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione	
	appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti	
	aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP	
	della centrale di committenza affidante.	
	le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui	
	all'articolo 63, comma 1.	
	l'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul	
	funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in	
	applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.	
	che l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in	
	ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) ai sensi del	
	Codice, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della	
	gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose,	
	rinviano a successivi Decreto il compito di individuare e definire le modalità	
	di attuazione;	
	che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le	
	società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti	
	dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti	
	nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;	
	che la Provincia di Lecco, ravvisata l'opportunità di promuovere	
	l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare	
	l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di	
		3

approvvigionamento delle forniture e dei servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha istituito presso la propria sede di Lecco una Stazione Unica Appaltante (denominata SUALecco), ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;

- la Provincia di Lecco ha svolto ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti, e può del pari continuare a svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante, per gli enti che ne facciano richiesta di adesione e nel rispetto del nuovo Codice;

- La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco gestisce e può gestire:

- tutte le procedure di gara richieste dai Comuni, ad eccezione degli affidamenti diretti;

- tutte le gare riferite a:

- 1) forniture e servizi, nonché concorsi pubblici di progettazione, superiori a € 140.000,00 (art. 50 lett. e) del Codice);

- 2) lavori superiori a € 500.000,00;

- 3) i lavori sopra la soglia dell'affidamento diretto e inferiori a € 500.000,00 per cui gli Enti in virtù dell'art. 62 – comma 1 – del Codice potrebbero procedere direttamente e autonomamente, ma delegano espressamente la Stazione Unica Appaltante.

- 4) concessioni e partenariati pubblico-privato di qualsiasi importo, ai sensi degli artt. 3, comma 5 e 5, comma 5 dell'allegato II.4 al Codice per enti privi di qualificazione con livello L2 e SF2;

	- tutte le procedure di gara afferenti alle opere PNRR E PNC di competenza della SUA;	
	• che la convenzione è aperta all’adesione di:	
	1) Comuni appartenenti alla Provincia di Lecco;	
	2) Comuni di altre Province e soggetti pubblici e privati, che non abbiano ottenuto la qualificazione ai sensi dell’art. 63 del Codice.	
	3) Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti a partecipazione pubblica;	
	• che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione;	
	• che l'ente aderente ha approvato lo schema della presente convenzione con il seguente atto: Delibera Consiliare n. 49 del 30.12.2024.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO,	
	LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	CAPO I	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1 – Premesse	
	1.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	1.2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.	
	Art. 2 - Oggetto della convenzione e soggetti	

2.1. La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 30/06/2011, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lecco (di seguito, per brevità, SUA Lecco), che opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del Codice, dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

2.2 Sono di competenza della SUA, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente le seguenti procedure di affidamento:

- tutte le procedure di gara richieste dai Comuni, ad eccezione degli affidamenti diretti;
- tutte le gare riferite a:
 - 1) forniture e servizi, nonché concorsi pubblici di progettazione, superiori a € 140.000,00 (art. 50 lett. e) del Codice);
 - 2) lavori superiori a € 500.000,00;
 - 3) i lavori sopra la soglia dell'affidamento diretto e inferiori a € 500.000,00 per cui gli Enti in virtù dell'art. 62 – comma 1 – del Codice potrebbero procedere direttamente e autonomamente, ma delegano espressamente la Stazione Unica Appaltante.
 - 4) concessioni e partenariati pubblico-privato di qualsiasi importo, ai sensi degli artt. 3, comma 5 e 5, comma 5 dell'allegato II.4 al Codice per enti privi di qualificazione con livello L2 e SF2;

2.3 Non rientrano nella competenza della SUA gli affidamenti di lavori di somma urgenza.

2.4 La SUA non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente/Società aderente sono utilizzati nelle procedure svolte dalla medesima SUA, con particolare riguardo:

	a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;	
	b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;	
	c) ai riferimenti fiscali;	
	d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe	
	Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale	
	Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile	
	dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).	
	2.5. I singoli Comuni/Enti/Società aderenti sono ad ogni effetto stazioni	
	appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di	
	iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).	
	2.6. La presente convenzione è aperta all'adesione di:	
	1) Comuni appartenenti alla Provincia di Lecco;	
	2) Comuni di altre Province e soggetti pubblici e privati, che non abbiano	
	ottenuto la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del Codice;	
	3) Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-	
	UTG e altri Enti a partecipazione pubblica;	
	Art. 3 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla	
	SUA della Provincia di Lecco	
	3.1. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori,	
	forniture e servizi disciplinate, anche in parte, dal Codice o comunque da esso	
	ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.	
	3.2. La presente convenzione non si applica - per cui la disciplina rimane ad	
	esclusivo carico dell'Ente:	
	a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti	
	di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e	
		7

seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in base all'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21.11.2013.

c) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice;

d) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Codice e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

e) alle procedure realizzate da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 13 del Codice e da altre disposizioni di legge;

f) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal Codice o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011;

g) agli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice.

3.3. La SUA Lecco cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) designa il Responsabile di procedimento della fase di affidamento (art. 15

comma 4 del Codice) per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

b) individua la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Comuni/Enti Aderenti;

c) definisce il criterio di aggiudicazione;

d) definisce, d'intesa con il singolo Comune/Ente aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi pesi ponderali nonché, laddove necessario, eventuali varianti e migliorie;

e) redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria;

f) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto del Codice e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;

g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi:

- gli obblighi di pubblicità – i cui oneri sono a carico del Comune/dell'Ente aderente - individuando gli operatori economici a cui affidare la pubblicazione degli atti di gara e, a beneficio degli enti aderenti, degli esiti delle stesse;
- la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

g) la nomina della Commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il

	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	h) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta, procede all'individuazione delle offerte anomale, nel rispetto del disposto del Codice, dandone comunicazione al RUP del comune per gli adempimenti di competenza (eventuale esclusione)	
	Nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la SUA prima di dare comunicazione al RUP provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP (responsabile unico di progetto) del Comune/dell'Ente aderente per la valutazione della congruità della stessa, preordinata al provvedimento di aggiudicazione. Il RUP del Comune/dell'Ente aderente, ricevute le spiegazioni fornite dall'offerente, richiede il supporto della Commissione giudicatrice e ove tali spiegazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP, unitamente alla Commissione, potrà chiedere ulteriori chiarimenti e/o convocare in audizione l'operatore economico. Rimane comunque ferma in capo al RUP del Comune / Ente aderente la competenza a verificare la congruità dell'offerta autonomamente senza il supporto della Commissione;	
	l) adotta la determinazione di proposta di aggiudicazione ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito infruttuoso della procedura di gara o negativo in caso di offerte non ammissibili. Compilate tali procedure, la SUA trasmette copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente e provvede alla chiusura delle procedure previste dalla piattaforma telematica digitale, ai fini dell'adozione degli atti prodromici alla stipula;	
	m) al fine di semplificare l'attività amministrativa dei comuni aderenti, verifica	

nei confronti del primo operatore economico in graduatoria, in ordine al possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dal Codice;

n) Stabilisce se costituirsi in giudizio, nel caso di ricorso avverso l'attività della SUA Lecco;

o) Promuove l'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di lavori, forniture e servizi, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A.;

3.4 La SUA Lecco organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dal Comune/dall'Ente Aderente nel rispetto di quanto stabilito dal Codice. In ogni caso, la SUA Lecco si obbliga, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste ad attivare la procedura di gara. La SUA Lecco si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dai Comune/dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 10 gg. (giorni dieci) dalla ricezione degli stessi eventualmente richiedendo integrazioni.

3.5. La SUA non opera alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o

	suoi incaricati dell'Ente aderente.	
	Alla SUA compete di effettuare, nei confronti del primo operatore economico classificato, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e speciale ai sensi dell'art. 100 del Codice, mediante il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, utilizzando il sistema FVOE 2.0 (fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale web di ANAC;	
	Spetta alla SUA curare la fase della post-informazione dell'esito della procedura di gara con le medesime modalità di pubblicazione del bando e provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta ad ANAC, nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, previo rimborso da parte dell'Ente aderente;	
	3.6. Compilate le procedure finalizzate alla 'proposta di aggiudicazione', la SUA Lecco rimette il fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune/all'Ente Aderente, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione a carico del Comune/dell'Ente Aderente.	
	12. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA Lecco potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune/all'Ente Aderente.	
	Art. 4 – Attività di competenza del Comune/dell'Ente aderente	
	4.1. L'adesione alla presente convenzione attribuisce alla SUA lo svolgimento delle attività, ai sensi dell'art. 62 del Codice.	
	4.2. Restano di competenza del singolo Comune/Ente Aderente:	
	a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto);	
	b) le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o forniture	
		12

da acquisire e delle relative fonti di finanziamento, nonché il loro inserimento nei propri strumenti di programmazione (programma triennale dei lavori pubblici e programma triennale delle forniture e servizi);

c) per i lavori: la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici ivi compreso il capitolato speciale d'appalto che ne costituiscono il presupposto con l'esatta indicazione delle relative categorie SOA e classifiche che compongono l'oggetto dell'appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento;

d) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto;

e) l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CUI (Codice Unico Intervento) riferiti alla procedura di gara che si intende attivare;

f) l'adozione di una predetermina a contrarre con cui chiede alla SUA Lecco di procedere agli adempimenti di sua competenza; tale atto deve contenere:

g) l'indicazione del codice CUI di programmazione del lavoro, servizio o fornitura ovvero della motivazione per la sua mancanza,

h) l'indicazione della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali le stesse devono essere eseguite, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti

i) l'individuazione delle somme previste all'art. 9 comma 4, individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Incentivi ex art 45, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla S.U.A." e la relativa approvazione con copertura finanziaria;

l) l'assunzione, a proprio carico, dell'impegno delle spese relative al contributo

parte della SUA, intervenga un mutamento di situazione oggettiva o soggettiva in capo all'aggiudicatario.

4.3. Il Comune/l'Ente Aderente comunica alla SUA Lecco entro la data del 30 novembre di ciascun anno, l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno successivo, indicando anche la data presunta in cui si dovrà dar corso alla consegna. La medesima comunicazione dovrà essere fatta entro 15 giorni dalla data di approvazione di eventuali modifiche agli strumenti di programmazione

4.4. Su richiesta, il Comune/l'Ente Aderente comunica alla SUA Lecco ed alla Prefettura – UTG di Lecco ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.

4.5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti esperti esterni per appalti di contenuto particolarmente complesso, da inserire nella Commissione giudicatrice, nella seguente misura:

a) per i Comuni appartenenti alla Provincia di Lecco: le spese relative ai compensi spettanti ai componenti esperti esterni per appalti di contenuto particolarmente complesso sono a totale carico della Stazione Unica Appaltante, ad eccezione dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP) del valore complessivo superiore a € 1.000.000,00, per i quali i compensi saranno a carico della Stazione Unica Appaltante e del Comune aderente nella misura rispettiva del 50% ciascuno.

b) per i Comuni di altre Province e soggetti pubblici e privati: le spese

relative ai compensi spettanti ai componenti esperti esterni per tutti gli appalti saranno a totale carico dei Comuni di altre Province e soggetti pubblici e privati aderenti.

c)	per i Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti a partecipazione pubblica: le spese relative ai compensi spettanti ai componenti esperti esterni per tutti gli appalti saranno a totale carico degli enti sopracitati e soggetti pubblici e privati aderenti.
----	---

Gli oneri sopraindicati dovranno essere riportati con una stima ipotetica nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.

6. Restano a carico del Comune/ dell'Ente Aderente, altresì, le spese relative ai contributi di gara a favore dell'ANAC, nonché quelle concernenti le eventuali pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi come specificato dal precedente comma.
--

Art. 5 – Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RP)

5.1.	Il Comune/l'Ente Aderente nomina il proprio Responsabile unico del Progetto, ai sensi del Codice per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla SUA Lecco.
------	--

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, nominato dal
Dirigente della Direzione III – Stazione Unica Appaltante con suo
provvedimento (decisione a contrarre), conformemente a quanto previsto
dall'art. 9 comma 4 dell'Allegato I.2 del Codice di norma, svolge le attività di:

	a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;	
	b) individuazione della procedura da svolgere e delle relative modalità;	
	c) affidamento;	
	d) esecuzione delle operazioni post- gara per quanto di competenza.	
	La SUA coordina e cura la fase di predisposizione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti interessati, al fine di assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni di ciascuno.	
	5.2. L'attivazione della procedura di gara da parte della SUA, per ciascun intervento, avviene con richiesta del RUP designato dall'Ente.	
	L'atto deve contenere l'indicazione del programma, se previsto, da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.	
	5.3. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUA Lecco come previsto dal successivo art. 9.	
	5.4. Nello svolgimento delle attività di competenza dei Comuni/degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi dovrà, tra l'altro:	
	a) comunicare alla SUA Lecco, nel termine del 30 novembre, l'elenco degli affidamenti che intende inviare per l'anno successivo;	
	b) trasmettere tempestivamente alla SUA Lecco l'atto di approvazione del progetto, ovvero in caso di lavori del progetto esecutivo, nonché gli estremi del provvedimento di validazione, laddove previsto, con tutti gli elaborati	

progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, i codici CUI (Codice Unico Intervento) e CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire mediante trasmissione via PEC al protocollo della Provincia, in formato.pdf/a firmato digitalmente.

c) adottare e trasmettere alla SUA Lecco il provvedimento con il quale ha stabilito di procedere all'acquisizione; tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, alla SUA Lecco, dell'adozione del provvedimento di indizione gara e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione diretta all'Ente Aderente, previa autorizzazione sul preventivo prescelto; la determinazione dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o servizio e/o fornitura;

d) adottare i provvedimenti di cui all'art. 4 - punto 2 - lettera g) della presente convenzione;

e) procedere al versamento delle quote di competenza della SUA Lecco, nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 9;

f) assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti la nomina dei commissari di gara (nella misura prevista dall'art. 4 comma 4.5.), le eventuali pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, gli Incentivi ex art 45, comma 8, del Codice per i compiti svolti dalla S.U.A., nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 9 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune/dall'Ente Aderente.

g) fornire, d'intesa con la SUA Lecco, gestore della procedura, le risposte ad eventuali quesiti di natura tecnica formulati dai concorrenti, entro due giorni lavorativi dalla richiesta della SUA Lecco;

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 6 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. La SUA Lecco è operativa presso la Provincia di Lecco, DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Art. 7 – Commissione di gara

7.1. I componenti della Commissione potranno essere dipendenti della SUA Lecco ovvero dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di idonea professionalità.

7.2. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla Parte I Libro II del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

7.3. Nel caso di indisponibilità di alcun soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2, ovvero nel caso di appalti particolarmente complessi per i quali necessitino professionalità specifiche non presenti presso le amministrazioni aggiudicatrici, si farà ricorso:

- ad un professionista scelto tra una terna comunicata dai rispettivi Ordini;
- nel caso di indisponibilità di alcun soggetto comunicato dagli Ordini, ad un professore universitario scelto tra una terna comunicata dalle

rispettive Università.

7.4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La Commissione opera, altresì, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

7.5. Come disposto dall'art. 4 comma 4.5. l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti esperti esterni per appalti di contenuto particolarmente complesso, da inserire nella Commissione giudicatrice, nella seguente misura:

a) per i Comuni appartenenti alla Provincia di Lecco: le spese relative ai compensi spettanti ai componenti esperti esterni per appalti di contenuto particolarmente complesso sono a totale carico della Stazione Unica Appaltante, ad eccezione dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP) del valore complessivo superiore a € 1.000.000,00, per i quali i compensi saranno a carico della Stazione Unica Appaltante e del Comune aderente nella misura rispettiva del 50% ciascuno.

b) per i Comuni di altre Province e soggetti pubblici e privati: le spese relative ai compensi spettanti ai componenti esperti esterni per tutti gli appalti saranno a totale carico dei Comuni di altre Province e soggetti pubblici e privati aderenti.

c) per i Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti a partecipazione pubblica: le spese relative ai compensi spettanti ai componenti esperti esterni per tutti gli appalti

saranno a totale carico degli enti sopracitati e dei soggetti pubblici e privati aderenti.

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

8.1. La presente convenzione, per i comuni della Provincia di Lecco e per gli altri soggetti, decorre dalla data della sua stipula fino alla data del 31.12.2029 **(5 ANNI)**, rinnovabili, fatto salvo eventuale ulteriore termine determinato dalla SUA Lecco nelle more di modifica della convenzione.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

9.1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Comuni/degli Enti Aderenti, come precisato nei commi seguenti.

9.2. Ciascun Ente in virtù dell'adesione riconosce alla S.U.A. versa una quota fissa annuale:

a.1) per i Comuni appartenenti alla Provincia di Lecco: 0.10 €/abitante con riferimento alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente (con un minimo di 100.00 € e un massimo di 2'000.00 €);

a.2) forme associative dei comuni della Provincia di Lecco: € 1.000.00;

a.3) per i Comuni di altre Province e soggetti pubblici e privati: € 2.000,00

a.4) per i Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti a partecipazione pubblica: € 2.000,00

Gli Enti sono tenuti al versamento della predetta quota fissa, anche per una singola procedura di gara su assegnazione disposta da ANAC.

9.3. L'Ente aderente riconosce che sono dovuti gli incentivi per le funzioni

	tecniche di cui alla vigente normativa nella misura del 20% di quanto previsto	
	dall'art. 45, comma 2, del Codice (che include la quota del 20% del comma 5),	
	come statuito dal comma 8 del medesimo articolo e in relazione alla	
	percentuale stabilita nel proprio Regolamento interno per la ripartizione degli	
	incentivi tecnici.	
	La SUA con la DELEGA da parte del RUP svolge le funzioni incentivabili	
	previste dall'Allegato I.10 relative a:	
	- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	
	(responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	
	dell'intervento)	
	- predisposizione dei documenti di gara.	
	Se necessario, l'Ente Aderente adegua il proprio regolamento interno a quanto	
	ivi previsto.	
	9.4. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte di ciascun Ente Aderente	
	saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla	
	voce "Incentivi ex art 45, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla	
	S.U.A." e liquidate alla stessa al momento del conferimento della delega di	
	gestione della fase di affidamento.	
	9.5. Non sono ricomprese tra le somme di cui ai precedenti commi e, pertanto,	
	rimangono a carico dell'Ente Aderente:	
	a) le eventuali spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e	
	dei relativi esiti e il contributo ANAC, che, se anticipate dalla S.U.A., dovranno	
	essere rimborsate entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della	
	stessa;	
	b) le eventuali spese per le commissioni giudicatrici come disposto dall'art. 4	
		22

comma 4.5.;

c) quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso;

d) quant'altro non previsto a carico della S.U.A. nella presente Convenzione.

9.6. Le somme spettanti alla S.U.A., secondo quanto previsto dal presente articolo, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente mediante mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica Identificativo dal seguente Codice: IT 40 T 010000 4306 TU 0000003784 con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO.

9.7. La quota prevista al comma 3 dovrà essere corrisposta prima dell'avvio di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura di gara. Il mancato versamento di tale quota comporterà il mancato avvio della procedura di gara richiesta.

9.8. In caso di mancata liquidazione delle somme di cui alla presente Convenzione, la S.U.A. può rifiutare di svolgere le successive procedure di affidamento e quelle di supporto previste dalla presente Convenzione.

9.9. In fase di prima applicazione della convenzione, i Comuni/gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l'importo della quota annuale, contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 10 – Strumenti di comunicazione tra i contraenti

10.1. Su richiesta del Comune/Ente aderente si può tenere annualmente una riunione con la SUA Lecco per un'analisi delle attività svolte.

Art. 11 – Contenzioso

11.1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le attività attuate dalla SUA Lecco in base alla presente convenzione sono di competenza della Provincia.

11.2. La Provincia assume piena responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dal Comune/dall'Ente aderente.

11.3. La Provincia si avvarrà di apposito professionista esterno.

11.4. Le spese di giudizio, sia quelle di cui al comma 1 che quelle di cui al comma 2, i compensi professionali e gli oneri accessori in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente aderente nel cui interesse è stata celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.

Nell'ipotesi in cui il ricorso sia generato da una fase procedimentale di competenza dell'ente aderente al patto convenzionale, la SUA valuta, nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale e in ordine a ragioni di opportunità che involgono anche il principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice, la possibilità di costituirsi in giudizio per il tramite di intervento *ad adiuvandum*, al fine di sostenere le ragioni addotte dall'ente aderente in qualità di parte principale del giudizio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Riservatezza

12.1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 in

materia di protezione dei dati personali per finalità unicamente connesse alle procedure in argomento, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

12.2. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

12.3. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco – Piazza Stazione, 4 Lecco cod. fiscale 92013170136.

Art. 13 – Prevenzione della corruzione

13.1. Le attività della SUA sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012, nonché in conformità dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) adottati dalla Provincia di Lecco, ferma restando la possibilità per ogni ente costituente la SUA di procedere alla sottoscrizione di accordi e protocolli con le Prefetture competenti per territorio in tema di regolarità e sicurezza sul lavoro, best practice per il contrasto all'illegalità nell'ambito della contrattualistica pubblica, diffusione della trasparenza amministrativa.

13.2. La SUA può definire, d'intesa con gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli enti costituenti la SUA per l'inserimento di tali misure all'interno dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO).

13.3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti Aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare

nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla SUA, essi devono rispettare il PIAO adottato dal proprio Ente.

Art. 14 – Risoluzione delle controversie

14.1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la SUA Lecco e i Comuni/gli Enti aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il TAR Milano.

14.2. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15– Recesso

15.1. Ciascun Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.

15.2. In caso di recesso la quota annua non verrà restituita neppure pro-quota.

15.3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

15.4. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al giudice ordinario del Foro di Lecco.

Art. 16 – Scioglimento della convenzione

16.1. I Comuni/gli Enti Aderenti sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti al-

	la scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata,	
	aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e	
	servizi.	
	b) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente	
	il mantenimento della SUA Lecco nei termini regolati dalla presente	
	convenzione;	
	c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di	
	legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, forniture o	
	servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;	
	d) nel caso previsto dal precedente art. 15.	
	Art. 17 – Norma di rinvio	
	1.Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi	
	disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente	
	convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.	
	Art. 18 – Esenzione per bollo e registrazione	
	18.1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al Decreto del	
	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al	
	D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegato b), art. 1.	
	Fatto in un unico originale ed in numero una copia, letto, confermato e	
	sottoscritto.	
	Per il Comune di Valmadrera	Per la Provincia di Lecco
	<i>Il Sindaco pro-tempore</i>	<i>Il Presidente pro-tempore</i>
	<i>Cesare Colombo</i>	<i>Alessandra Hofmann</i>
	Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del	
	Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.	
		27